



# Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Ordinanza n. 5

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Tenuto conto* che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

*Visto* il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

*Vista* l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

*Visto* il DPCM del 23/2/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

*Visto* il DPCM del 25 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

*Vista* la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020;

*Visto* il DPCM del 1 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

*Visto* il DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

*Visto* il DPCM del 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

*Preso atto* delle disposizioni governative emanate in merito all'emergenza sanitaria in parola che tendono a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

*Ritenuta* la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni e raccomandazioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure precauzionali in linea a quanto disposto dal Governo;

*Considerato*, altresì, che occorre sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini in genere sulla necessità di attenersi costantemente ad una distanza minima tra persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo Coronavirus, secondo quanto richiesto alla lett. d) dell'allegato 1 del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, in particolare negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti;

*Considerato* ancora, in armonia con quanto previsto dal citato D.P.C.M., opportuno ordinare espressamente a tutti gli esercizi pubblici ed aperti al pubblico che venga esposto in maniera



# Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

ben visibile un apposito cartello di formato minimo A4 contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19;

*Vista* l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08.03.2020 avente ad oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

*Visto* l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

## ORDINA

- **DI SOSPENDERE L'EFFETTUAZIONE DEL MERCATO QUINDICINALE DA GIOVEDÌ 12 C.M. FINO A CESSATA ESIGENZA.**

**ALLO SCOPO DI CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SI RENDE NECESSARIO, ALTRESÌ, RICHIAMARE L'ATTENZIONE DELLA CITTADINANZA SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DISPOSTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CON DPCM 08/03/2020, in particolare:**

**- ALL'ART. 2:**

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;



# Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

g)(omissis).. lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

v)l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

**z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.**

## **- ALL'ART. 3:**

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le **persone anziane** o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di **evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità** e di **evitare comunque luoghi affollati** nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.....;

c) **si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;**

d) **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.**

**ALLO SCOPO DI CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SI RENDE NECESSARIO, ALTRESÌ, RICHIAMARE L'ATTENZIONE DELLA CITTADINANZA SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DISPOSTE IN AMBITO REGIONALE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 3 DELL'8/03/2020, in particolare:**

**1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e: -nella Regione Lombardia - nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.**

**2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera**



# Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020.

## RACCOMANDA

A tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse.

## STABILISCE

- Che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente:
- La trasmissione della presente ordinanza a:
  1. Prefettura di Cosenza;
  2. Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui ai citati D.P.C.M. 4.3.2020 e D.P.C.M. del 08 marzo 2020 ed all'ordinanza n. 3 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Calabria ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza. In particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone, innanzi a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti e in altri luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore;
  3. Carabinieri.

## AVVERTE CHE

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

L'eventuale incauta inosservanza delle presenti disposizioni che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi della legge;

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Roggiano Gravina, 09.03.2020

p. II COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D.ssa Eufemia TARSIA